



**COPERTURA ASSICURATIVA Compagnia Assicuratrice: Società Cattolica di Assicurazione S.C.a R.L.  
- Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona VR Contratti assicurativi: Polizza di Responsabilità Civile  
n. 175.32.002726**

Estratto dalle condizioni della polizza:

Oggetto dell'assicurazione

- L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di istituti, collegi con o senza convitti, noviziati, asili, scuole di ogni ordine e grado comprese le professionali, nonché attività commerciali, gestite dall'Ente contraente, derivate dalle scuole professionali come, librerie, legatorie, tipografie, ebanisterie e simili, anche con macchinario di tipo industriale (le suddette attività commerciali devono svolgersi nell'ambito del complesso di fabbricati ove hanno sede le scuole professionali comprese anche eventuali sedi staccate), oratori, circoli ricreativi, chiese parrocchiali e non, cappelle, cinema, teatri, colonie, campeggi ed attività similari, ospizi e/o ricoveri per anziani, istituti per portatori di handicap mentali o fisici, gabinetti medici per analisi, diagnosi, terapie e cure in genere ad esclusivo uso interno dell'Ente contraente compresa la somministrazione di medicinali e l'uso di tutte le necessario apparecchiature, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività connessa alle finalità dell'Ente contraente. L'assicurazione è prestata anche per la Responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato dalla proprietà, conduzione, possesso o custodia dei complessi di fabbricati, compresi i relativi impianti e contenuto. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Religioso Assicurato nonché i singoli Religiosi appartenenti a detto Ente di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Ente Religioso Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Persone considerate terzi - Agli effetti della garanzia di responsabilità civile verso terzi, si precisa che sono considerati terzi gli allievi, gli oratoriani, i novizi, gli ospiti, gli assistiti, i Religiosi appartenenti all'Ente contraente nonché i dipendenti ed i collaboratori volontari od occasionali non retribuiti dell'Ente contraente medesimo. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Religioso Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti